

Il conflitto di interessi, in ambito giuspubblicistico, indica quella situazione in cui il titolare di una carica elettiva o di un pubblico ufficio ha (o è preposto alla cura di) un interesse economico privato tale da influenzare (o anche soltanto apparire di influenzare) l'esercizio dei suoi doveri pubblici, potendo preferire tale interesse all'interesse pubblico che dovrebbe perseguire in considerazione delle funzioni che è chiamato a svolgere.

Questa definizione, liberamente ripresa dalla letteratura giuridica anglosassone, mostra come la questione esaminata nel volume in parola presenti molti aspetti tali da poterla rendere sfuggente e, quindi, difficilmente regolabile. Per questo si è cercato anzitutto di chiarire il concetto di interesse pubblico, o meglio di interessi pubblici, vedendo come si possa pervenire alla loro identificazione da parte dell'ordinamento, provando poi ad individuare i fondamenti dell'obbligo di perseguimento di tali interessi da parte dei titolari di cariche pubbliche.

L'attenzione si è quindi spostata dai "termini della questione" ai possibili mezzi per risolverla, o - più correttamente - per prevenirla: il carattere preventivo è proprio una caratteristica fondamentale della disciplina del conflitto di interessi nei Paesi in cui essa vige (a partire dagli Stati Uniti d'America). Diversamente, infatti, ne verrebbe meno lo scopo, in quanto la situazione di conflitto di interessi si sarebbe comunque realizzata e si potrebbe ragionare semmai delle "sanzioni", solitamente relative più che al conflitto di interessi a veri e propri illeciti penali dei quali la situazione in esame costituisce (soltanto) il presupposto (si pensi, ad esempio, alla corruzione).

Esaminando in primo luogo l'ordinamento italiano, si vede come gli (unici) strumenti di prevenzione del conflitto di interessi attualmente presenti siano l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'astensione. La loro efficacia risulta, tuttavia, in parte ontologicamente limitata o inadeguata ed in altra parte ostacolata dall'applicazione pratica. Da quest'ultimo punto di vista, in particolare, le interpretazioni assai restrittive che le Camere, soprattutto nelle ultime legislature, hanno fornito di alcune previsioni legislative quando si è trattato di farne applicazioni ai propri membri, ne hanno vanificato in gran parte la portata. Tuttavia, ancora più gravi sembrano le carenze di carattere ontologico: infatti, l'ineleggibilità, essendo destinata ad intervenire prima dell'assunzione della carica pare inadeguata per una situazione, quale quella del conflitto di interessi, destinata ad emergere *in office*; proprio per questo sembrerebbero, invece, adeguate l'incompatibilità e l'astensione, la prima delle quali dovrebbe operare quando la situazione di conflitto di interessi dovesse emergere in modo costante o regolare, mentre la seconda quando la medesima situazione avesse carattere eccezionale o sporadico. Entrambi questi istituti, però, potrebbero intervenire soltanto quando il conflitto di interessi derivasse dalla preposizione alla cura di un interesse economico privato e non dalla sua titolarità. Per quest'ultima evenienza il nostro ordinamento - evidentemente assai datato - non prevede alcunché.

Diversamente avviene all'estero, ed in particolare negli Stati Uniti d'America, dove, in base ad un sistema di «incompatibilità concreta e controllata», una determinata autorità (che per i membri dell'esecutivo, ad esempio, è l'*Office of Government Ethics*), in base ad una dettagliatissima dichiarazione finanziaria, indica a chi vada a ricoprire una carica pubblica quali misure debba prendere per porsi in regola con la vigente disciplina sul conflitto di interessi: l'astensione (rigidamente regolata e comunque valida soltanto per i casi in cui il conflitto di interessi sia destinato ad emergere in limitate ipotesi), il *qualified blind* (o il *qualified diversified*) *trust*, la *divestiture*. Lo scopo che si intende raggiungere è che, quantomeno, il titolare di una carica pubblica non sappia come è investito il suo patrimonio così da non poter prendere scientemente decisioni pubbliche volte a recargli vantaggi economici.

Nella parte finale del volume, quindi, si mette in luce come in Italia, a partire dalla XII legislatura, siano state presentate numerose proposte di legge della cui efficacia può generalmente dubitarsi. Seppure con sensibili differenze tra queste, infatti, nessuna sembrerebbe centrare realmente l'obiettivo di un'effettiva separazione tra gli interessi pubblici da perseguire in ragione della carica ricoperta e quelli economici di cui il medesimo soggetto è titolare, come avviene, invece, nell'ordinamento statunitense. In particolare, tale obiettivo parrebbe estraneo al disegno di legge governativo presentato nella legislatura in corso, che, dopo avere ricevuto l'approvazione della Camera il 28 febbraio 2002 è stato quindi approvato con modifiche dal Senato il successivo 4 luglio, senza che ne sia stato poi più ripreso l'esame. Forse ancora una legislatura passerà invano, ma se anche così non sarà vi è comunque da dubitare che la disciplina eventualmente approvata risponda a quei requisiti di proporzionalità, efficacia ed adeguatezza indicati nel corso del volume.